



Comune di Modena

Comune di Modena

Ufficio Tributi

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

art.3 (allegato A) Delibera ARERA n. 444/2019

tari

2024

Dal 1° gennaio 2014 è istituito il tributo comunale sui rifiuti **TARI** destinato a finanziare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 20/12/2019 la **gestione** del servizio di riscossione ordinaria del tributo **TARI** è **affidata** anche per gli anni 2019, 2020 e 2021, rinnovata per gli anni successivi fino al 2024 con deliberazione consiliare n. 39 del 29/06/2021 ad **HERA S.p.a.**, Gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per il Comune di Modena, in qualità di concessionario.

Pertanto gli inizi, le variazioni e le cessazioni delle occupazioni devono essere dichiarati agli sportelli di Hera spa in Via Razzaboni 80; sempre presso gli stessi sportelli vanno presentate le eventuali istanze di rimborso.

Lo sportello Clienti in Via Razzaboni 80, gestito direttamente dal Customer Hera Comm del gruppo Hera, è accessibile nei seguenti orari di seguito indicati: dalle 8,00 alle 15,00 – da lunedì a giovedì, e dalle 8,00 alle 13,00 - venerdì e sabato.

Con analoghe funzioni e comunque per informazioni è attivo un numero verde: **800999004** (da lunedì a venerdì 8,00-22,00 e il sabato 8,00 -18,00), parimenti è attiva la casella di posta elettronica via e-mail all'indirizzo: tari@gruppohera.it, a cui il cittadino potrà inoltrare anche eventuali richieste di informazione, reclami e richieste di riesame.

Nel sito web del Gestore sono in particolare pubblicate le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti e riscossione ordinaria della tassa rifiuti, tra cui :

- i dati del Gestore, con i suoi recapiti per invio di richieste e modulistica per reclami;
- le modalità di svolgimento del servizio ed informazioni sulla raccolta differenziata;
- le informazioni sulla tariffa e sui pagamenti della tassa;
- la carta della qualità del servizio erogato;

<https://www.gruppohera.it/> *inserire il Comune di interesse nel banner Clienti, poi accedere al banner Ambiente)*

La disciplina attuativa del tributo è stabilita nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI che è stato adeguato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29/06/2021 pubblicata sul sito del MEF in data 8/07/2021, alle novità introdotte dal Decreto Ambientale (Decreto Legislativo n. 116/2020) con effetto dall'1/1/2021 e con deliberazione n. 29 del 30/05/2022 pubblicata sul sito del MEF in data 07/06/2022 agli obblighi di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 15 del 18/01/2022 ad oggetto il testo unico per la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", anche denominato TQRIF .

Si ricorda che il tributo TARI, istituito dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sostituisce il precedente prelievo TARES, vigente nel 2013 che aveva soppresso tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale ex-ECA; è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani e deve essere corrisposto in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999.

Esso è applicato alle superfici calpestabili dei locali (per le unità immobiliari a destinazione ordinaria – categorie catastali A, B e C - fino a quando non sarà realizzato l'allineamento con la banca dati catastale. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto allineamento. - Legge 2/5/2014 n. 68 di conversione del D.L. 16/2014 -) e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili

di cui all'Allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020, e comunque alle superfici già dichiarate o accertate ai fini della precedente tassazione.

Dal 2021 ai sensi e per gli effetti della Legge 30/12/2020, n. 178 - articolo 1, comma 48, è stata **rimodulata** la riduzione Tari di due terzi per i residenti all'estero (**AIRE**), già pensionati, con riguardo ai soggetti cui spetta, per cui essa è sempre riconosciuta per **una sola unità immobiliare ad uso abitativo**, non locata o data in comodato d'uso, ma posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato che siano **titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, **residenti** in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, la nuova formulazione, più estesa, fa **esclusivo** riferimento ai *“soggetti non residenti nel territorio dello Stato”* **senza** però **prevederne** nel contempo l'**iscrizione** degli stessi all'**AIRE** - diversamente da quanto richiesto nel regime precedente dall'articolo 9-bis del Decreto Legge 47/2014 in vigore fino al 2020.

L'agevolazione in parola quindi spetta **anche ai non AIRE ma a condizione che siano titolari di pensione “maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia” e siano “residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia”.**

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29/04/2024 pubblicata nel sito del MEF in data 23/05/2024, **per l'anno 2024** sono state **confermate** le **tariffe Tari 2023** (stessa misura dal 2017) definite con il nuovo metodo, basato sul riconoscimento dei costi del Gestore, “Metodo MTR2” di ARERA, (Autorità nazionale di regolazione per l'energia, le reti e l'Ambiente), che dal 2020 è competente in materia per legge **ed è stato adeguato il Regolamento alle indicazioni di ARERA** di cui alla deliberazione n. 15/2022, compreso l'adempimento della pubblicazione della Carta della Qualità del settore rifiuti urbani, relativa al bacino di appartenenza del Comune di Modena, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (articolo 5) approvata con la delibera di Consiglio d'Ambito n. 51 del 28/05/2024 pubblicata e direttamente scaricabile al seguente indirizzo <https://www.atersir.it/atti-documenti/deliberazione-di-consiglio-dambito-n-51-del-28-maggio-2024> .

Le scadenze di pagamento in **tre rate** sono:

la prima con competenza semestrale e conguaglio
anno precedente **in scadenza** al **31/07/2024**

la seconda con competenza trimestrale **in scadenza** al **30/09/2024**

la terza con competenza trimestrale **in scadenza** al **31/12/2024**

Sono in particolare confermate anche per il 2024 le agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche disagiate (bonus rifiuti) riconosciuta dal 2020 e per la raccolta differenziata dei rifiuti, effettuata dalle utenze domestiche e non domestiche.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione 3 agosto 2023 n. 386 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), si applicano le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani con l'introduzione di componenti perequative espresse in euro/utenza:

- **UR1** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per l'anno 2024;
- **UR2** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per l'anno 2024.

Nei documenti di riscossione, recapitati a domicilio, per il versamento della TARI sarà data evidenza degli

importi addebitati con riferimento alle singole componenti perequative e della finalità per cui tali componenti sono state istituite ed applicate nella:

- rata di settembre con scadenza 30/09 per il periodo di competenza della rata stessa, ovvero luglio – settembre;
- rata di dicembre con scadenza 31/12 per il periodo di competenza della rata stessa (ottobre – dicembre) e per il periodo di competenza della prima rata del 31/07, da gennaio a giugno.

Ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto Legge 34/2019 i versamenti dei tributi – diversi da IMU, addizionale comunale all'Irpef ed imposta di soggiorno – *la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre devono essere effettuati applicando le aliquote e le tariffe dell'anno precedente.*

si ricorda che:

>> dall' anno 2015, è considerata, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28/3/2014 n. 47 convertito in legge, direttamente adibita ad abitazione principale “ una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), **già pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.

Per tale unità abitativa il tributo TARI è applicato, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Per effetto della Legge 30/12/2020, n. 178 - articolo 1, comma 48, tale agevolazione, dall'anno 2021, è riconosciuta *anche ai non AIRE ma a condizione che siano titolari di pensione “maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia” e siano “residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia”.*

>> dal 1° ottobre 2017, per effetto dell'art. 2-bis del D.L. 22/10/2016, n. 193 e dell'art. 13 del D.L. 30/12/2016, n. 244 è entrata in vigore la riscossione diretta al Comune per il pagamento spontaneo delle entrate locali per cui dal pagamento della terza rata del mese di dicembre 2017 fino al 2019 il pagamento veniva effettuato con il modello di versamento F/24.

>> dal 2020 il pagamento della Tari dovrà essere effettuato con il bollettino di pagamento **PagoPa** già precompilato e recapitato a domicilio dal Concessionario del servizio di riscossione ordinaria della TARI, HERA SpA, pagabile anche online , anche mediante il portale comunale. Dal 2021 (ultima rata) è diventato operativo il bollettino di pagamento PagoPa multibeneficiario, per cui l'addizionale provinciale della Tari (TEFA) viene versata direttamente alla Provincia.

E' comunque sempre consentito il pagamento con modello di versamento F/24 (codice tributo 3944) anche online nonché in compensazione con un credito erariale, indicando nella casella “identificativo operazione” il codice avviso di 18 cifre riportato nel bollettino recapitato.

>> dal 2023:

- **è variato il termine** di presentazione della dichiarazione Tari, che corrisponde alla richiesta di attivazione del servizio, che deve essere effettuata **entro 90 giorni** – non più 60 - **dalla data** in cui **ha inizio o è variata o è cessata** l'occupazione;

- **è possibile**, su richiesta, un **ulteriore rateizzazione** dei pagamenti per determinate categorie di utenti: i beneficiari del bonus sociale per disagio economico per i settori elettrico, gas e idrico; gli utenti in condizioni economiche disagiate individuati secondo i criteri definiti da Atersir; gli utenti il cui importo addebitato superi del 30 per cento il valore medio dei documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

I relativi adempimenti, secondo i termini ed i criteri applicativi indicati nel Regolamento, sono da effettuarsi presso il Gestore HERA spa.

{si ricorda che con il **DECRETO LEGGE 01/06/2023, n. 61** “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” all'**articolo 1** “Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi”, **comma 12**, è previsto che con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1, per le utenze a rete (acqua, luce e gas) e quelle relative ai **rifiuti urbani**, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (**ARERA**) con **propri provvedimenti disciplina** le modalità per la **sospensione temporanea**, per un periodo non superiore a sei mesi, a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento anche per le rate con scadenza nel predetto periodo .

Sono **sospesi** i **versamenti**, tributari e non, **in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio al 31 agosto 2023**, derivanti da **cartelle esattoriali, avvisi di accertamenti esecutivi** di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160, **ingiunzioni fiscali** di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n. 639 degli enti territoriali o dei soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 (commi 4 e 7).

Tali **versamenti riprenderanno** a decorrere **dalla scadenza del periodo di sospensione** ovvero dal 1° settembre 2023.

Si applica, altresì, la disciplina prevista dall'art. 12, commi 1 e 3, del Decreto Legge 24 settembre 2015, n. 159 (comma 8); per cui per il periodo di sospensione opera, per il corrispondente periodo di tempo, la sospensione della decorrenza dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in favore degli enti impositori/creditori.

E' prevista anche la sospensione dei versamenti e degli adempimenti previsti per l'adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della c.d. “tregua fiscale” sempre in scadenza nel periodo della sospensione (comma 9)).

Le **ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO per omesso/ritardato pagamento o per omessa/infedele dichiarazione**, sono gestite dal Comune attraverso il soggetto aggiudicatario della gara pubblica regionale intercent-er.

Il controllo dei pagamenti viene effettuato direttamente dal confronto tra l'avviso ordinario di pagamento emesso e recapitato dal concessionario della riscossione ordinaria, a ridosso delle scadenze, per agevolarne il versamento ed il pagamento da parte del contribuente.

La mancanza o la parzialità del pagamento rispetto al dovuto o la sua tardività rispetto alla scadenza fissata costituiscono la violazione tributaria dell'omesso/parziale/tardivo versamento con l'applicazione della sanzione fissa di cui all'art.13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il controllo delle dichiarazioni viene effettuato con il confronto della misurazione puntuale della superficie calpestabile dell'immobile indicata nella planimetria depositata in catasto, al netto dei muri interni e perimetrali e per le soffitte delle parti di altezza pari o superiore ad 1,50 mt., e quella risultante nella banca dati tari nonché per le utenze non domestiche con la banca dati camerale per la corretta imputazione della tariffa relativa alla categoria economica dell'attività primaria svolta.

La mancata corrispondenza dei dati costituisce la violazione tributaria dell'omessa e/o infedele dichiarazione con l'applicazione delle sanzioni nella misura minima stabilita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (commi 696 e 697) riducibili ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza con il pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi o della prima rata in caso di pagamento rateale

Nell'ambito dell'attività di controllo descritta, i conseguenti accertamenti fiscali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 161).

Le informazioni sono reperibili sugli atti stessi notificati nonché sono disponibili presso l'ufficio preposto al controllo in via Santi 40 - 1° piano, al lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, al mercoledì su appuntamento oppure tramite e-mail all'indirizzo **accertamentotributorifiuti@comune.modena.it**

RAVVEDIMENTO OPEROSO

E' possibile regolarizzare un pagamento o una dichiarazione, se non ancora formalmente contestati, secondo i termini e gli adempimenti di cui all'art. 13 D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, così come modificato dall'art.1, commi 20 lett.a) e 22, della Legge n. 220/2010 e integrato con art. 23, comma 31, D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito nella Legge 111/2011 che istituisce il “ **ravvedimento sprint**” per l'omesso versamento, esteso poi dalla legge n. 44 del 26/4/2012 a tutte le tipologie di violazioni integrato dall'art. 1, comma 637, Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che, come da Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, introduce per i tributi locali il “**ravvedimento intermedio**”.

D.Lgs. 24/9/2015 n. 158 Revisione del sistema sanzionatorio che riduce la misura delle sanzioni a decorrere dall'anno 2017, di cui è stata anticipata l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016 dall'art. 1 comma 133, Legge 28/12/2015 n. 208 -Legge di stabilità 2016-

L'anticipo della decorrenza del nuovo sistema sanzionatorio in considerazione dell'applicazione del principio del favor rei vale anche per le violazioni commesse prima dell'1/1/2016 e ancora ravvedibili.

D.L. 26/10/2019, n. 124 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020)-art. 10-bis, convertito con modificazioni nella Legge 19/12/2019 n.157 che abolendo la limitazione ai tributi erariali del **ravvedimento operoso lunghissimo** di cui alle lettere b-bis e b-ter dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 lo estende anche ai tributi locali.

FINALITA' del RAVVEDIMENTO ⇒consente di **regolarizzare** le violazioni sostanziali e formali che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo, con **applicazione** di **sanzioni ridotte**, a condizione che **l'adempimento omesso** o irregolare venga regolarizzato entro determinati termini. Il ravvedimento non è applicabile se la violazione è già stata **constatata** o siano iniziate **ispezioni** o **verifiche** o altre attività amministrative delle quali l'autore della violazione abbia avuto **formale conoscenza**.

CODICI TRIBUTO PER RAVVEDIMENTO OPEROSO TARI da utilizzare barrando l'apposita casella per il pagamento con il modello F24

codice comune: **F257**

codici tributo TARI:	3944	tassa sui rifiuti
	3945	interessi
	3946	sanzioni

imposta, sanzioni e interessi devono essere distintamente versati .

Per il ravvedimento operoso TARI 2023 si rimanda alla relativa Guida al Ravvedimento operoso Tari 2023 pubblicata sempre in questa sezione.

Si informa altresì che il Gestore Hera spa eroga, a supporto del cittadino/contribuente, il servizio di calcolo del dovuto Tari, anche in sede di ravvedimento operoso sia direttamente presso gli sportelli in via Razzaboni, 80 sia via e-mail all'indirizzo: tari@gruppohera.it.

NEW! APPENDICE

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Legge 27/07/2000, n. 212 – Decreto Legislativo 30/12/2023, n. 219

Sono state apportate modifiche allo **Statuto del Contribuente**, di cui alla Legge 27/07/2000, n. 212, con il Decreto Legislativo 30/12/2023, n. 219 in vigore dal 18/01/2024 che ha introdotto nuovi principi generali dell'ordinamento tributario (articolo 1), applicabili anche ai tributi locali, cui il Comune di Modena ha adeguato la propria attività amministrativa tributaria con particolare riguardo ai principi posti a garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, nonché del “divieto del bis in idem”.

In particolare, il **contraddittorio** preventivo “informato ed effettivo” (articolo 6-*bis*, comma 2) **non sussiste** per legge per gli atti **automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione** e di **controllo formale** delle dichiarazioni da individuarsi con decreto e per i casi motivati di **fondato pericolo per la riscossione**.

Tali atti sono stati individuati dal decreto del 24/04/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2024, per la sola Amministrazione finanziaria.

La Nota IFEL del 3/05/2024 per i **tributi locali** per i quali, fatti sempre salvi i casi motivati di fondato pericolo, conferma la non obbligatorietà del contraddittorio preventivo per gli **atti automatizzati** e di **pronta liquidazione** ovvero gli atti dei tributi locali che liquidano l'imposta dovuta, calcolata direttamente dalle informazioni presenti nella banca dati catastale e comunale, comprensiva dei dati delle dichiarazioni ministeriali comunali, integrata dai flussi dell'Anagrafe demografica, del Modello Unico dei Notai (MUI), delle Successioni e dell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate.

E parimenti, sono ritenuti esclusi gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca ed il fermo di beni mobili, già preceduti dalla notifica di atti di accertamento, in quanto atti sostanzialmente automatizzati.

E viceversa, si conferma il contraddittorio preventivo (articolo 6-*bis*, comma 1) in tutti i casi di rettifica/omissione della dichiarazione d'imposta. A tal fine, sarà preventivamente notificato uno “**schema di avviso** di accertamento” che comunica la violazione della fattispecie definita sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio, per attivare tra le parti il contraddittorio informato ed effettivo con l'invito a formulare controdeduzioni od osservazioni in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica; termine che sarà posticipato di 120 giorni se si realizzano le casistiche previste dalla legge e all'uopo indicate nello schema. Sempre in questa sede, su richiesta, potrà essere esercitato anche il diritto di accesso ed estrazione di copia di documenti del fascicolo.

In sede di conversione del Decreto Legge 29/03/2020, n. 39 dalla Legge 23/05/2024, n. 67 (Allegato) è stato introdotto l'articolo 7-bis sull'interpretazione autentica dell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della Legge 27/07/2000, n. 212 nel senso che il contraddittorio preventivo si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabile, tra i quali non rientrano gli atti di diniego di istanze di rimborso.

Riguardo al principio del “divieto del bis in idem” (articolo 9-*bis*) in considerazione del quale il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta, tale principio si ritiene applicabile nei tributi locali con riferimento alla medesima base imponibile.

Sono state infine apportate anche modifiche al Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218 in materia di Accertamento con adesione dal Decreto Legislativo 12/02/2024, n. 13 - pubblicato in GU n. 43 del 21/02/2024 - in vigore dal 30/04/2024 che, tuttavia, non hanno effetti sull'Accertamento con Adesione, introdotto con proprio regolamento dal Comune di Modena e secondo i termini di cui all'art. 17, comma 2, del regolamento tari per la tassa sui rifiuti. Il regolamento comunale infatti non rinvia alla normativa statale ma introduce una specifica disciplina regolamentare attuativa, continuando pertanto ad essere vigente (ved. Regolamento per l'Adesione all'Accertamento).

Ufficio Tributi
Via Santi, 40 Tel. 059.2032358-2032345

Orari di apertura

mercoledì 9,00 – 13,00 su appuntamento
lunedì / giovedì 9,00 - 13,00 / 14,00-16,30

Info: www.comune.modena.it/tributi/